

## Avviamento: regime fiscale non omogeneo in caso di cessazione e di conferimento d'azienda

*Primo Ceppellini - Roberto Lugano - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati*

Il trattamento fiscale dell'avviamento è fonte di dubbi e problemi. All'avviamento, infatti, l'Agenzia delle Entrate attribuisce un ruolo diverso nell'ambito di operazioni sostanzialmente simili dal punto di vista economico: mentre nella cessazione di azienda le Entrate sostengono che l'avviamento viene a cessare di esistere, e quindi per la parte non fiscalmente ancora ammortizzata si realizza una sopravvenienza passiva deducibile, nel caso del conferimento adottano una tesi assolutamente contraria a una logica economica aziendale, per cui l'avviamento non segue più l'azienda che viene conferita ma rimane in capo a un soggetto totalmente estraneo all'azienda stessa. È auspicabile che l'Amministrazione possa avviare un processo di ripensamento sulle proprie posizioni.

La posta dell'**avviamento** è fonte di diversi **dubbi e problemi** per quanto riguarda il suo trattamento fiscale. Ad alcune specifiche questioni (storiche) di quantificazione dell'avviamento e di termini e modalità del suo ammortamento, si aggiungono infatti i problemi che si manifestano nelle vicende che interessano l'azienda dopo la sua acquisizione. Ci riferiamo alla situazione in cui un'impresa ha acquisito un'azienda o un ramo di azienda e ha iscritto una posta a titolo di avviamento, e, successivamente, pone in essere operazioni particolari.

Le risposte che sono state date dall'Agenzia delle Entrate su questo tema non ci sembrano perfettamente omogenee tra di loro, e - nel caso di **conferimento di azienda** - si scontrano anche con la dottrina ragionieristica e civilistica dell'avviamento stesso.

Esaminiamo in dettaglio questo problema, distinguendo tra le possibili situazioni che possono riguardare un'azienda acquisita in precedenza con iscrizione di avviamento:

- cessione di azienda;
- cessazione di azienda;
- conferimento di azienda.

### La cessione di azienda

È logico che l'**avviamento** per la sua stessa natura non possa che **seguire i destini dell'azienda**: questo vale sia per l'avviamento creato a titolo originario (quando cioè si cede l'azienda per la prima volta), sia per l'avviamento già pagato in passato e iscritto in bilancio in un secondo passaggio che riguarda un'azienda prima acquisita e poi ceduta a terzi. In questa ipotesi è ormai orientamento consolidato che l'azienda viene valutata come un complesso unitario di beni e che quindi il costo fiscale dell'azienda ceduta è dato nella somma dei costi fiscali riconosciuti di tutti i beni che la compongono, compreso l'avviamento per l'importo che residua dal processo di ammortamento. Inoltre, l'anzianità dell'azienda, per la maturazione dei requisiti di possesso triennale ai fini del beneficio della tassazione rateizzata della plusvalenza, viene misurata in termini generali, cioè in relazione all'inizio dell'attività, e non rapportata al periodo di possesso dei singoli beni. Possiamo quindi concludere, ai fini che qui interessano, che in quest'operazione è pacifico che l'avviamento è una componente immateriale che segue in stretta connessione l'azienda che viene ceduta.

Caso mai, ampliando l'analisi, i problemi nascono quando la valorizzazione dell'avviamento non avviene in modo analitico nell'ambito della cessione: è il caso, tipico, in cui viene fissato un **prezzo unico** per l'**acquisto dell'intera azienda**. In questa ipotesi si pone un **problema di identificazione del valore**, che spesso viene risolto facendo ricorso a specifiche perizie, in modo da determinare un importo nel modo più oggettivo possibile, anche a tutela fiscale.

Di interesse è anche il caso specifico in cui viene acquisita la società che detiene l'azienda anziché l'azienda stessa. In questa situazione, se la società acquirente consolida i dati delle partecipazioni nel proprio bilancio, diventano rilevanti la **quantificazione delle differenze di consolidamento** e la loro attribuzione alle poste che compongono l'azienda, e in modo residuale all'avviamento (si veda l'OIC 17, paragrafo 54). Queste scelte possono avere **effetti fiscali di rilievo**: si pensi alle possibilità di rivalutazione o di riallineamento offerte dalle leggi fiscali.

Infine, va ricordato il recente orientamento espresso dalla Cassazione, secondo la quale nella determinazione del valore dell'azienda imponibile ai fini dell'imposta di registro sono utilizzabili i criteri di determinazione dell'avviamento previsti dalle norme abrogate del D.P.R. n. 460/1996.

La specificità della pronuncia (ordinanza n. 15888 dell'8 giugno 2021) riguarda il fatto che l'avviamento può essere determinato anche quando esistono circostanze economiche sfavorevoli: secondo i Giudici, infatti, occorre "considerare l'avviamento nella valutazione di una azienda al momento della sua cessione, non potendosi escludere l'esistenza dello stesso in ragione della sola circostanza della crisi del settore".

Peraltro, questa conclusione stride proprio con la natura economica dell'avviamento, che rappresenta la possibilità di produrre un (extra) reddito.

La conclusione della Suprema Corte è molto probabilmente **viziata** dalla circostanza che, nel caso di specie, le vicende successive alla cessione di azienda, economicamente positive, hanno dimostrato che le ipotesi adottate nella valutazione dell'avviamento da parte dell'Agenzia delle Entrate erano sostenibili.

## La cessazione di azienda

Quando cessa l'attività di un'azienda o di un ramo di azienda, viene nei fatti a mancare qualunque supporto economico prima ancora che giuridico al mantenimento dell'iscrizione del relativo avviamento in bilancio. Questa vicenda è stata recentemente oggetto anche di una risposta a interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate ([risposta a interpello 23 giugno 2021, n. 429](#)).

L'Agenzia, correttamente, è arrivata alla conclusione secondo cui "l'ipotesi di cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un momento che esula dall'ordinarietà della vita di un'impresa in quanto è finalizzata all'**estinzione dell'attività** svolta. In altri termini, la cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un'**operazione di tipo realizzativo** che decreta la fine delle attività da essa svolte.

Tale dismissione, nel caso in cui i predetti beni risultano avere un residuo valore fiscale, in quanto non ancora interamente ammortizzati, implica la **rilevazione di una sopravvenienza passiva** per la parte del **costo storico non ammortizzato**, rilevante sul piano fiscale ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del TUIR [...].

Al riguardo, si ritiene che la sopravvenienza passiva derivante dalla eliminazione dell'avviamento poiché rappresenta la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'art. 87, concorra alla determinazione del reddito - nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene, ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del TUIR."

Anche in questo caso si arriva alla stessa conclusione dell'ipotesi precedente: l'avviamento non può che **seguire le sorti dell'azienda** e pertanto se lo svolgimento dell'attività aziendale viene meno, **viene meno anche l'avviamento stesso**.

La conseguenza è che deve essere **eliminato contabilmente**, dando luogo alla

**sopravvenienza passiva deducibile** considerata nella risposta all'interpello.

Per completezza di analisi, facciamo presente che questa conclusione è logicamente corretta nella gran parte dei casi, ma non nella universalità di essi.

Pensiamo all'esempio in cui viene acquisito un ramo d'azienda per specifiche finalità economiche (acquisizione di un concorrente, ottimizzazione di una filiera produttiva) che sopravvivono alla successiva cessazione del ramo stesso. In queste situazioni, la sostanza economica dell'operazione porterebbe a concludere che l'avviamento che faceva parte del ramo di azienda acquisito continua a permanere in capo all'acquirente, anche se i suoi effetti economici si manifestano in altro modo. In queste ipotesi, dal punto di vista fiscale, si deve ritenere che la **scelta civilistica di mantenimento dell'iscrizione dell'avviamento** dovrebbe comportare il proseguimento della procedura di ammortamento, senza che vengano avanzate contestazioni in sede di controlli. Invece, la sua totale eliminazione, con conseguente deduzione integrale del costo, a fronte di specifici elementi che possano evidenziare una sostanziale efficacia dello stesso in termini di capacità di produrre reddito anche in assenza dell'azienda a cui era legato, a nostro avviso, dovrà essere attentamente valutata sulla base della possibilità di dimostrare che all'eliminazione del ramo d'azienda ha fatto seguito anche l'eliminazione dell'avviamento connesso.

## Il conferimento di azienda

È a proposito di questa operazione che emergono **perplessità sulle interpretazioni** che in passato sono state fornite dall'amministrazione finanziaria.

La posizione ufficiale delle Entrate è stata espressa nella circolare n. 8/E del 4 marzo 2010; in modo abbastanza sorprendente, l'avviamento è stato considerato come un elemento scindibile dal complesso di beni aziendali che non può essere oggetto di conferimento.

L'Agenzia, sulla base del testo dell'art. 176 TUIR, che prevede letteralmente che "il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda", fonda le proprie conclusioni su queste argomentazioni:

"A tal proposito, si ritiene che il concetto di azienda conferita debba ricondursi al complesso delle attività e delle passività che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa dell'operazione straordinaria in esame.

In tale contesto, considerato che il valore dell'"asset" **avviamento** non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla "dismissione" del compendio aziendale di riferimento), si ritiene che tale posta contabile debba essere **esclusa dal concetto di azienda conferita**, così come definita dal citato art. 176, comma 1, del TUIR."

Questa posizione è stata oggetto di numerose critiche; tra le altre, ricordiamo che, secondo la Norma di comportamento AIDC n. 181 del 10 giugno 2011, "in caso di conferimento d'azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l'avviamento unitamente agli elementi che compongono l'azienda e subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente".

In ogni caso, secondo le Entrate, l'ammortamento dell'avviamento prosegue presso il soggetto conferente; quando si è in presenza di un soggetto che continua a dichiarare reddito di impresa (ad esempio una società o una impresa individuale con altri rami di azienda) il residuo fiscale dell'avviamento rimane comunque recuperabile come deduzione in capo al conferente.

Peraltro, nella recente risposta a interpello n. 429 del 2021, l'Agenzia si rende conto di una diffomità di fondo nel trattamento dell'avviamento in questa operazione rispetto a quanto affermato per la cessazione dell'attività, ma cerca di giustificare questa posizione nel seguente modo: "Al caso in esame non appaiono applicabili le conclusioni evidenziate nella circolare n. 8/E del 4 marzo 2010 - in base alla quale il valore dell' "asset" avviamento non è oggetto di trasferimento e il soggetto conferente continua a dedurre, ai sensi dell'articolo 103 del TUIR (vale a dire, "per diciottesimi"), il valore fiscale dell'avviamento - considerato che tale documento di prassi tratta l'ipotesi di conferimento in neutralità fiscale e non di cessazione

d'azienda come nel caso di specie.”

Le argomentazioni dell’Agenzia non sembrano però convincenti: non può essere il richiamo alla neutralità dell’operazione di conferimento a portare alla conclusione che l’avviamento non debba seguire l’azienda che viene conferita, e che si debba creare una situazione del tutto illogica sia per il conferente, che mantiene un avviamento relativo ad un’azienda che non possiede più, sia per la conferitaria, che ha ricevuto un’azienda che implicitamente possiede un avviamento, senza che questo possa essere recepito nella propria posizione fiscale.

Senza contare, poi, che il conferimento è a tutti gli effetti dal punto di vista fiscale una **operazione a titolo realizzativo** (art. 9, comma 5, TUIR), e che quindi non si capisce perché non possono valere in questo caso le conclusioni che abbiamo visto sopra a proposito della cessione di azienda.

La recente risposta sul trattamento dell’avviamento nel caso di cessazione dell’attività può anche essere messa in relazione con quanto sostenuto dall’Agenzia periferica a proposito di una casistica estremamente simile, ovvero il conferimento da parte dell’imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta. In queste ipotesi, siamo in presenza di un imprenditore individuale che ha acquisito un’azienda, comprensiva di avviamento, e che la conferisce in una società: in questo caso il conferente perde completamente il requisito dell’imprenditore visto, visto che si tratta dell’unica azienda, e quindi diventa un soggetto che **non dichiara più redditi di impresa**. È del tutto evidente che quest’ipotesi dal punto di vista logico è molto vicina a quella della cessazione dell’attività; la DRE della Lombardia (risposta a interpello n. 904-1573/2017) ha ritenuto ancora applicabili le conclusioni della circolare n. 8/E/2010: “la deduzione del valore fiscale residuo dell’avviamento preesistente (che si ribadisce non viene trasferito alla conferitaria, ma resta presso il conferente), deve avvenire per intero, ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, nell’ultimo periodo d’imposta del conferente, quale ultimo evento fiscale che lo riguarda prima della perdita della qualifica di imprenditore”.

Esiste un **effetto penalizzante in capo all’impresa** che deve dedurre integralmente la sopravvenienza, in caso di incapienza di reddito; secondo la DRE la penalizzazione è però scongiurata grazie alla possibilità di riporto delle perdite: “l’eventuale risultato fiscale negativo (emergente dal quadro RF del modello redditi persone fisiche) cui concorre anche la deduzione del valore fiscale residuo non ammortizzato dell’avviamento, è utilizzabile, ai sensi dell’articolo 8 comma 3 del TUIR, da parte dell’ex imprenditore individuale (nel quadro RH dei successivi periodi d’imposta) in compensazione con altri redditi della stessa natura.”

Anche questo aspetto è poco realistico: se il conferimento avviene in una società di capitali, l’ex imprenditore non dichiarerà mai redditi di impresa con cui compensare le perdite.

In ogni caso, è di tutta evidenza che le tesi sostenute dall’Agenzia non sono coerenti dal punto di vista logico sistematico; infatti, con riferimento all’avviamento iscritto:

- 1) se un’impresa cede o termina una attività precedentemente acquisita, non procede con la procedura di ammortamento, ma rileva una plusvalenza da cessione al netto dell’ammortamento precedentemente iscritto oppure una sopravvenienza passiva integralmente deducibile da dismissione;
- 2) se l’imprenditore individuale conferisce l’unica azienda precedentemente acquisita, realizza una sopravvenienza passiva integralmente deducibile;
- 3) se qualsiasi altro soggetto conferisce una azienda o un ramo di azienda precedentemente acquisito, mantiene extracontabilmente un avviamento fiscale del quale deve proseguire il processo di ammortamento (del tutto slegato alle vicende dell’azienda conferita, che potrebbe anche cessare ben prima che l’ammortamento si concluda).

Risulta evidente che, per rendere coerenti le tre situazioni, si dovrebbe consentire anche nel caso 3) la deduzione integrale del costo residuo dell’avviamento iscritto nel periodo d’imposta del conferimento.

## Conclusioni

Abbiamo visto il **diverso ruolo** che viene **dato all'avviamento** nell'ambito di operazioni che dal punto di vista economico sono sostanzialmente simili. Mentre nella **cessazione di azienda** le Entrate sostengono che l'avviamento viene a cessare di esistere, e quindi per la parte non fiscalmente ancora ammortizzata si realizza una sopravvenienza passiva deducibile, nel caso del **conferimento** si adotta una tesi assolutamente contraria a una logica economica aziendale, per cui l'avviamento non segue più l'azienda che viene conferita ma rimane in capo a un soggetto totalmente estraneo all'azienda stessa.

È auspicabile che l'Amministrazione possa avviare un processo di ripensamento sulle proprie posizioni, sia per quanto riguarda il caso molto specifico del conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale, sia per il caso più generale.

In subordine, come sopra evidenziato, sarebbe auspicabile quanto meno che le diverse **ipotesi** fossero **parificate**, e che quindi fosse ammessa la possibilità di dedurre integralmente una sopravvenienza passiva anche nel caso generale in cui venisse conferita una azienda, esattamente come avviene nell'ipotesi dell'unica azienda dell'imprenditore individuale.